## VERBALE DI INTESA

Il giorno 1 ottobre 2014 presso la sede di Assaeroporti si sono incontrati le OO.SS. Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uil Trasporti e UGL Trasporto Aereo e la delegazione di Assaeroporti:

## premesso che:

- Il presente accordo ha efficacia nei confronti delle Aziende aderenti ad Assaeroporti che hanno applicato il CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali dell' 8 luglio 2010, sezione Gestori, o che applichino il nuovo CCNL del Trasporto Aereo, sezione Gestori, che non abbiano già definito, alla data odierna, anche attraverso accordi aziendali con le rispettive OO.SS., la materia relativa all'ex art. 23 parte specifica B del CCNL 13 marzo 1988 "Fondo di Previdenza" e/o alla previdenza complementare latamente intesa;
- l'articolo 23 del CCNL del 13/3/1988 "per le Aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e per le Aziende di gestione aeroportuale aderenti alla Assaeroporti", previde l'istituzione di un Fondo di previdenza in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, avente la finalità di agevolare il dipendente per l'eventuale acquisto di un'immobile e/o per integrare il TFR;
- il Fondo, che non divenne mai operativo e che non assunse mai autonomia giuridica e forma associativa, avrebbe dovuto essere alimentato con contributi fissati, per 13 mensilità, nella misura del 5% a carico delle Aziende e del 5% a carico dei dipendenti, da calcolare sullo stipendio di fatto (escluso l'importo corrispondente ai 103 punti della indennità di contingenza e agli ulteriori 34 punti della stessa indennità conglobati nei minimi tabellari mensili);
- a causa del perdurare dello stato di indeterminatezza circa la destinazione dei contributi accantonati nel (non costituito) Fondo di previdenza in particolare fra destinazione a fini sociali e/o previdenziali o erogazione in busta paga con Verbale di Intesa del 19/1/1989 si stabilì di versare la contribuzione su un conto corrente vincolato. Con lo stesso Verbale si convenne altresì di non effettuare, a partire dal 1/1/1989, la trattenuta a carico del lavoratore e di liquidare entro il 28/2/1989 le somme accantonate sino al 31/12/1988;

stante lo stallo dei lavori della commissione paritetica cui il Verbale d'Intesa del 19/1/1989 aveva affidato il compito di definire gli utilizzi e la

Hora

destinazione delle somme accantonate e da accantonare, senza che ne potessero derivare nuovi oneri per le aziende né penalizzazioni per i lavoratori, il progetto di trasformazione dell'ex fondo di previdenza non ha mai visto la luce;

- con il CCNL 16 marzo 1999 ed in base all'accordo istitutivo del 16 maggio 2000, Assaeroporti e le Segreterie Nazionali del trasporto aereo costituirono il fondo PREVAER con la previsione di una contribuzione paritetica, 1% di minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità, tra azienda e lavoratore aderente al fondo; successivamente il contributo aziendale fu innalzato al 2%;
- secondo Assaeroporti tali pattuizioni hanno abrogato, sostituendole, le precedenti pattuizioni sugli istituti relativi alla previdenza complementare facendo venir meno l'obbligo di erogazione datoriale così come previsto e determinato ex art. 23 CCNL '88 e sostituendolo integralmente con la sopra citata contribuzione paritetica, ciò nonostante alcune aziende hanno mantenuto l'erogazione del contributo aziendale determinando in tal modo un "uso aziendale" reiterato nel tempo e generalizzato alla categoria dei lavoratori cui si riferisce, sovrapponendo tale erogazione alla originaria previsione collettiva;
- le OO.SS. hanno contestato nel corso degli anni la posizione sopra esplictata da Assaeroporti;
- i più recenti interventi normativi hanno, da una parte innalzato i requisiti pensionistici e, dall'altra, ribadito la modalità di calcolo contributivo e, pertanto, la previdenza complementare è diventata, sempre di più, uno strumento essenziale di integrazione della futura rendita pensionistica;

## tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1. le premesse sono parte integrante del presente Accordo;
- 2. ASSAEROPORTI e le OO.SS., manifestate le opposte posizioni ed avanzate le reciproche richieste al solo dichiarato fine di individuare una soluzione atta adevitare contenziosi, anche insorgendi, ed interpretazioni difformi ritengono possibile e rispondente al comune interesse addivenire al perfezionamento di un accordo collettivo che individui una soluzione reputata equa al contemperamento degli interessi contrapposti nella materia affrontata;

H&

- 3. per effetto dell'intervenuta costituzione del fondo Prevaer e della caducazione e superamento dell"uso aziendale" di miglior favore, che si riferisce a importi attualmente erogati dalle singole aziende a ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, risalenti o in ogni caso connesse all'ex articolo 23 Parte Specifica B CCNL 13 marzo 1988, uso che deve considerarsi definitivamente estinto, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo tali erogazioni economiche, negli importi attualmente erogati ancora effettuati dalle singole aziende ed al netto degli aumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL del trasporto aereo, vengono congelate in cifra ed inserite nella voce retributiva "elemento ex art 23 CCNL '88";
- 4. entro il 30.06.2015, in alternativa a quanto definito al punto precedente, il personale già assunto a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente Accordo e già percipiente le erogazioni economiche risalenti o in ogni caso connesse all'ex art. 23 Parte Specifica B CCNL 13 marzo 1988, potrà optare di far confluire l'intero importo di cui al punto 3), ragguagliato a 12 mensilità, comprendendovi il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro e fermo restando i limiti di deducibilità di cui all'art 8 D.Lgs 252/2005, direttamente nel fondo di previdenza complementare Prevaer o, in caso di accordi specifici, in altro fondo aziendale esistente in azienda;
- 5. per il personale già assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbia mai percepito importi risalenti all'ex art. 23, ovvero per il personale che verrà assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato\_successivamente alla stipula del presente accordo, si darà luogo unicamente all'incremento di 0,5 punti percentuali del contributo datoriale previsto all'art. G40 Welfare del nuovo CCNL del Trasporto Aereo qualora avesse aderito o aderisse al fondo Prevaer;
- 6. in ordine al personale già assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbia mai percepito importi risalenti all'ex art. 23, ovvero per il personale che verrà assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato successivamente alla stipula del presente accordo si darà luogo unicamente all'incremento del contributo datoriale, qualora previsto, di 0,5 punti percentuali laddove il dipendente aderisca o avesse aderito ad altro fondo previdenziale aziendalmente definito;

7. resta inteso che le Parti, in qualità di fonti istitutive, favoriranno in ogni modo l'adesione dei dipendenti al fondo Prevaer;

8. le Parti concordano che l'importo di cui al precedente punto 3) non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale e l'ammontare è definito in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, incluso il trattamento di

fine rapporto;

Con il presente accordo le Parti hanno inteso definire compiutamente la materia dell'ex art 23 facendola confluire definitivamente nell'alveo originario della previdenza e definendo nel complesso un trattamento di miglior favore per tutti i dipendenti.

**ASSAEROPORTI** 

UILT (

JGLTA

@Gello